

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1987

Scioglimento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 2 aprile 1980, n. 127, nel dettare norme per una nuova disciplina del trattamento previdenziale per le ostetriche, ha previsto (articolo 1, comma secondo) lo scioglimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche ed il passaggio della relativa gestione e del personale all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (ENPAM).

Senonchè, in sede di attuazione di tale legge, sono emersi gravi problemi d'ordine finanziario essenzialmente connessi all'elevazione del trattamento previdenziale, alla restituzione dei contributi in caso di raggiungimento dei limiti

di età senza diritto a pensione, alla soppressione della marca ENPAO ed all'esclusione dell'obbligo di iscrizione all'Ente per le iscritte all'Albo professionale.

Dalla considerazione di detti problemi, oltre che dalla circostanza che il semplice passaggio all'ENPAM della gestione ENPAO non avrebbe in ogni caso risolto i problemi stessi, è nata l'esigenza di prorogare, in attesa che si potesse pervenire ad una soluzione innovativa rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 127 del 1980, il suddetto termine (articolo 2 del decreto legge n. 747 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 1984).

A tale esigenza innovativa rispondeva l'apposito disegno di legge presentato dal Governo

nella decorsa legislatura (atto Senato n. 1642) e le cui linee fondamentali erano improntate ai seguenti principi:

conferma dello scioglimento dell'ENPAO; erogazione dei trattamenti pensionistici maturati presso l'ENPAO da parte del Fondo sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

iscrizione alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS sia delle nuove ostetriche libere professioniste che di quelle già iscritte all'ENPAO.

Senonchè, l'anticipato scioglimento delle Camere ha indotto il Governo, dapprima, a prorogare ulteriormente il termine previsto per lo scioglimento dell'ENPAO (articolo 6, comma 29, del decreto-legge n. 358 del 1987) e, poi, a proporre il presente disegno di legge, il cui testo riproduce, con i dovuti aggiornamenti, quello del disegno di legge decaduto.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, va rilevato come con l'articolo 1 si preveda:

all'accollo al Fondo sociale dell'INPS dei trattamenti pensionistici maturati presso l'ENPAO anteriormente al 1° gennaio 1988 (comma 1);

al rinvio, per quanto riguarda la determinazione della misura delle pensioni erogate dal Fondo sociale, alle disposizioni contenute nella legge n. 127 del 1980 ed alla conferma dell'aggancio, per la perequazione automatica delle pensioni stesse, ai criteri vigenti per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS (comma 2).

Il successivo articolo 2 prevede:

l'iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali, a decorrere dal 1° gennaio 1988, di tutte le ostetriche iscritte all'Albo professionale ed esercenti la libera professione, e cioè sia delle ostetriche libere professioniste iscritte all'Albo dopo tale data che di quelle libere professioniste già iscritte all'ENPAO (comma 1);

la restituzione a tutte le iscritte all'ENPAO alla data del 31 dicembre 1987 dei contributi

versati, maggiorati degli interessi al tasso legale (comma 2);

il riscatto presso la Gestione speciale, con oneri a carico delle interessate, degli anni di iscrizione presso l'ENPAO (comma 3).

Relativamente a tale ultima disposizione va evidenziato come la stessa sia intesa a consentire alle interessate, ove lo ritengano, di ricostituire la propria posizione assicurativa presso la nuova Gestione per un numero di anni ovviamente non superiore a quello di iscrizione presso l'ENPAO, con un limite massimo di 24 anni, periodo quest'ultimo pari a quello di esistenza della Gestione speciale dell'INPS.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 2 disciplina la restituzione dei contributi versati all'ENPAO dalle ostetriche che, in base alle disposizioni preesistenti, pur avendo già maturato un trattamento pensionistico, hanno potuto, in quanto esercenti ancora la libera professione, continuare a versare contributi ai fini di una rivalutazione del trattamento stesso.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 prevedono il prolungamento della durata in carica del Commissario straordinario liquidatore per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni previste dalla legge e, comunque, non oltre il 30 giugno 1988 (comma 1), il trasferimento allo Stato del patrimonio netto risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione (comma 2) e il trasferimento all'INPS del personale dell'Ente disciolto (comma 3).

Con l'articolo 4 si provvede ad abrogare - in quanto incompatibile con la soluzione adottata dal presente provvedimento che ha posto a carico del Fondo sociale, e quindi dello Stato, i trattamenti pensionistici da erogare alle ostetriche - il quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 127 del 1980, che prevede come i trattamenti pensionistici aventi decorrenza immediatamente successiva allo scioglimento dell'ENPAO avrebbero dovuto garantire un trattamento minimo pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS.

L'ultimo articolo riguarda la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 sono posti a carico, a decorrere da tale data, del Fondo sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. La misura delle pensioni erogate dal Fondo sociale ai sensi del comma 1 è determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127. Le predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta Gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 31 dicembre 1987, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al predetto Ente entro il 31 dicembre 1987.

3. Le ostetriche iscritte alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali ai sensi del comma 1 possono riscattare, con

oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 30 giugno 1988, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, e comunque non superiore a ventiquattro, mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella Gestione speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale.

4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 31 dicembre 1987, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali ed hanno diritto, a domanda, da presentare entro tale data, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da detto comma.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli con decreto 2 maggio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con l'articolo 6, comma 30, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, che devono comunque essere portate a termine non oltre il 30 giugno 1988.

2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione è trasferito allo Stato.

3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è trasferito, secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale della previdenza sociale con decorrenza 1° gennaio 1988.

Art. 4.

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.